

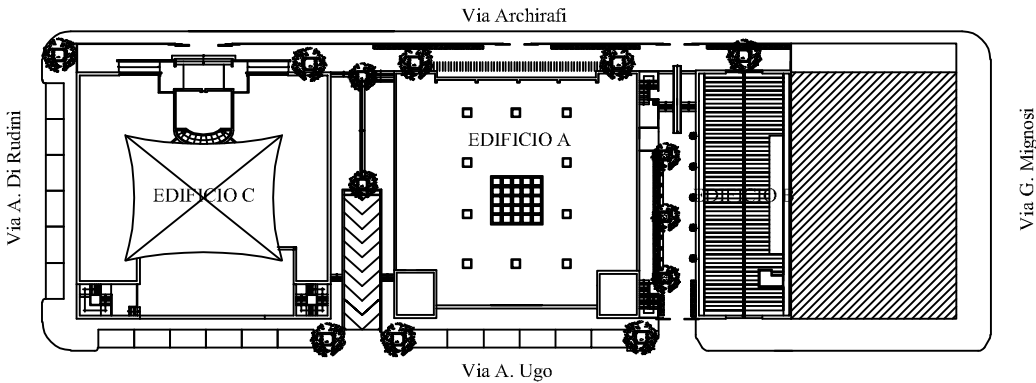


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA EDILIZIA, SERVIZIO TECNICO E SOSTENIBILITA'

FORNITURA E COLLOCAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI DEI LABORATORI DI RICERCA E DI DIDATTICA DELL'EDIFICIO A DELL'EX CONSORZIO AGRARIO DI PALERMO

Progetto esecutivo



Progettista:
arch. Fausto Ala
Area Edilizia, Servizio tecnico e Sostenibilità

firma

sezione

Progettista:
ing. Gabriella La Spina
Area Edilizia, Servizio tecnico e Sostenibilità

firma

Direttore dei lavori:
arch. Fausto Ala
Area Edilizia, Servizio tecnico e Sostenibilità

Firmato digitalmente da: Fausto Ala
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/8002373082
Data: 03/03/2025 12:31:07

titolo dell'elaborato

Direttore Operativo:
ing. Gabriella La Spina
Area Edilizia, Servizio tecnico e Sostenibilità

firma

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

firma

REVISIONE

MAGGIO 2024

firma

R.U.P.
arch. Costanza Conti

ELABORATO n.

firma

Firmato digitalmente da: Costanza Conti
Data: 03/03/2025 12:38:33

Dirigente
ing. Antonio Sorce

E03

Sommario

PARTE PRIMA - DEFINIZIONI ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE	3
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 1 – Disposizioni generali e oggetto dell'appalto	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e modalità di svolgimento	3
Art. 3 – Valore economico della fornitura	5
Art. 4 – Caratteristiche generali dei materiali e requisiti minimi	6
Art. 5 – Condizioni di fornitura	6
Art. 6 – Certificazioni della fornitura	7
Art. 7 – Garanzia della fornitura	8
Art. 8 – Modalità di consegna, montaggio e verifica di conformità	8
Art. 9 – Aggiornamento tecnologico	11
Art. 10 – Fuori produzione	11
Art. 11 - Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 23 Giugno 2022 n. 254	11
(G.U. n. 184 del 8/8/2022)	11
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	12
Art. 12 – Documenti contrattuali	12
Art. 13 - Modalità di stipulazione del contratto	12
Art. 14 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	12
Art. 15 - Fallimento dell'appaltatore	12
Art. 16 - Intesa per la legalità	13
CAPO 3 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	14
Art. 17 – Durata dell'appalto	14
Art. 18 - Variazioni del contratto e variazione dei prezzi	14
Art. 19 – Cause sopravvenute e sospensione del contratto	14
Art. 20– Penali	15
Art. 21 - Direttore dell'esecuzione del contratto	15
Art. 22 – Referente dell'appalto	16
Art. 23 – Sicurezza	16
Art. 24 – Affidamento di attività a lavoratori autonomi	16
Art. 25 – Subappalto	16
Art. 26 – Avvalimento	18
Art. 27 – Gestione delle contestazioni e riserve	18
Art. 28 – Accordo bonario	19
CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA	20
Art. 29 – Revisione dei prezzi	20
Art. 30 – Anticipazione del prezzo	20
Art. 31 – Pagamenti in acconto	21
Art. 32 – Pagamenti in saldo	21
Art. 33 – Obblighi dell'Operatore economico	22
Art. 34 – Cessione del contratto e dei crediti	23
Art. 35 – Certificato di verifica di conformità	23
CAPO 5 – GARANZIE	24
Art. 36 - Garanzia definitiva	24
Art. 37- Garanzia provvisoria	24
CAPO 6 – NORME FINALI	25
Art.38 - Risoluzione	25
Art. 39 – Esecuzione in danno	25
Art. 40 – Recesso	25
Art. 41 – Responsabilità	26
Art. 42 - Foro competente	26
Art. 43 – Vigilanza e controllo	26
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE	27

CAPO 1 – LEGGI, NORME E REGOLAMENTI	27
Art. 44 - Generalità	27
Art. 45 – Normativa di riferimento	27
Art. 46 - Modulo tecnico portaservizi	28
Art. 47 - Postazioni lavoro per banco attrezzato	29
Art. 48 - Piani di lavoro	29
Art. 49 - Pensili di vario tipo e illuminazione	29
Art. 50 - Mobili sottobanco.....	30
Art. 51 - Pannelli portaservizi	30
Art. 52 - Travi strutturali portaservizi	31
Art. 53 - Cappe chimiche con servizi a cruscotto	32
Art. 54 - Cappe a flusso laminare	33
Art. 55 - Armadio da laboratorio per sostanze non pericolose.....	33
Art. 56 - Armadio sottocappa per prodotti infiammabili	34
Art.57 - Armadio sottocappa per acidi e basi.....	34
Art.58- Armadio alto/basso per acidi e basi.....	34
Art. 59 - Armadio alto per infiammabili	34
Art. 60 - Armadio per infiammabili a cestello estraibile.....	35
Art. 61 - Tavolo antivibrante per bilance	35

PARTE PRIMA - DEFINIZIONI ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Disposizioni generali e oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di arredi tecnici da laboratorio, cappe chimiche, microbiologia e complementi di arredo destinati ai laboratori di ricerca e di didattica dell'Edificio A dell'ex Consorzio Agrario di Palermo. Nella fornitura si ritengono compresi il trasporto, la consegna, l'installazione e il collegamento alle utenze necessarie per il corretto funzionamento fino a punti di appresamento già predisposti dall'Amministrazione, il collaudo e l'assistenza alla prima accensione

La prestazione deve essere eseguita secondo gli elementi e le specifiche tecniche indicati nel presente Capitolato e negli allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nei successivi articoli del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e modalità di svolgimento

È richiesta la fornitura dei seguenti **arredi tecnici** rispondenti alle caratteristiche tecniche minime illustrate nei successivi paragrafi e allegati al Capitolato Speciale, nelle quantità complessive di:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	Quantità
Armadio ArA	Armadio alto a due ante per lo stoccaggio materiale da utilizzare in laboratorio chimico	46,00
Armadio ArB	Armadio basso a due ante per lo stoccaggio materiale da utilizzare in laboratorio chimico	9,00
ArmadioCC1A	Armadio di sicurezza sottocappa per lo stoccaggio di prodotti chimici infiammabili tossici	26,00
ArmadioCC1B	Armadio di sicurezza sottocappa per lo stoccaggio di acidi e basi	30,00
Armadio INF	Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti infiammabili	20,00
Armadio A/B	Armadio di sicurezza tipo A/B per lo stoccaggio di prodotti chimici (acidi e basi)	21,00
Banco L1	Gruppo di lavaggio consistente in un banco monolitico EN13150, dimensioni 600 x 750 m	16,00
Banco L2	Gruppo di lavaggio consistente in un banco monolitico EN13150, dimensioni 1650 x 750 m	2,00
Banco L3	Gruppo di lavaggio consistente in un banco monolitico EN13150, dimensioni 1200 x 750 m	10,00
Banco L4	Gruppo di lavaggio consistente in un banco monolitico EN13150, dimensioni 600 x 750 m,	4,00
Bilancia ANT	Tavolo antivibrante	13,00
B_001A	Banco da laboratorio per uso didattico e ricerca (tipo A, B e Q) centrale bifronte dim.1800x750 mm	33,00
B_001C	Banco da laboratorio per uso didattico (tipo C), centrale bifronte dim.1800x750 mm	4,00
B_001D	Banco da laboratorio per uso didattico (tipo D), centrale bifronte dim.1800x750 mm	2,00
B_001E	Banco da laboratorio per uso didattico (tipo E), centrale bifronte dim.1800x750 mm	1,00
B_001F	Banco da laboratorio per uso didattico (tipo F), centrale bifronte dim.1800x750 mm	1,00
B_001G	Banco da laboratorio per uso didattico (tipo G), a parete monofronte dim.1800x750 mm	1,00
B_001H	Banco da laboratorio per uso didattico (tipo H), a parete monofronte dim.1800x750 mm	1,00
B_001I	Banco da laboratorio per uso ricerca (tipo I), a parete monofronte dim.1800x750 mm	1,00
B_001J	Banco da laboratorio per uso ricerca (tipo J), a parete monofronte dim.1800x750 mm	10,00
B_001M	Banco da laboratorio per uso ricerca (tipo M), a parete monofronte dim.1800x750 mm	1,00
B_001N	Banco da laboratorio per uso ricerca (tipo N), a parete monofronte dim.1800x750 mm	1,00
B_001O	Banco da laboratorio per uso ricerca (tipo O), a parete monofronte dim.1800x750 mm	4,00
B_001P	Banco da laboratorio per uso ricerca (tipo P), a parete monofronte dim.1800x750 mm	2,00
B_001R	Banco da laboratorio per uso ricerca (tipo R), centrale bifronte dim.1800x750 mm	8,00
B_001S	Banco da laboratorio per uso ricerca (tipo S), centrale bifronte dim.1800x750 mm	7,00
B_001T	Banco da laboratorio per uso ricerca (tipo T), centrale bifronte dim.1200x750 mm	1,00
B_001U	Banco da laboratorio per uso ricerca (tipo U), centrale bifronte dim.1200x750 mm	1,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	Quantità
B_001V	Banco da laboratorio per uso ricerca (tipo V), centrale bifronte dim.1800x750 mm	2,00
B_001Z	Banco da laboratorio per uso ricerca (tipo Z), centrale bifronte dim.1200x750 mm	2,00
cappa CC1	Cappa di aspirazione fumi derivanti dalla manipolazione di prodotti tossici da installare in laboratorio didattico e/o ricerca, dimensioni mm 1865 L x 982 P x 2300 A	12,00
cappa CC2	Cappa di aspirazione fumi derivanti dalla manipolazione di prodotti tossici da installare in laboratorio didattico e/o ricerca, dimensioni mm 1565 L x 982 P x 2300 A	13,00
cappa lam.KFL	Cabina di sicurezza contro rischi biologici versione da banco idonea per la manipolazione di patogeni a basso e medio rischio biologico	3,00
Mob.EN110	Mobiletto 2 ante e 2 ripiani con certificazione EN 16121 con ruote, dimensioni 1100 B x 550 A mm (660 A mm con ruote),	1,00
Mob.EN120	Mobiletto 2 ante e 2 ripiani con certificazione EN 16121 con ruote, dimensioni 1200 B x 550 A mm (660 A mm con ruote),	46,00
Mob.EN42.5	Mobiletto 1 anta e 1 ripiano con certificazione EN 16121 con ruote, dimensioni 425 B x 680 A mm,	1,00
Mob.EN54_Lav	Mobiletto 1 anta con certificazione EN 16121 con ruote, dimensioni 540 B x 680 A mm,	10,00
Mob.EN60	Mobiletto 1 cassetto e 1 anta con certificazione EN 16121 con ruote, dimensioni 600 B x 680 A mm (790 A mm con ruote),	104,00
Mob.EN60.2	Mobiletto 3 cassetti con certificazione EN 16121 con ruote, dimensioni 600 B x 550 A mm (660 A mm con ruote),	3,00
Mob.EN60_Lav	Mobiletto 1 anta sottolavello con certificazione EN 16121 con ruote, dimensioni 600 B x 680 A mm (790 A mm con ruote),	35,00
Mob.EN90	Mobiletto 2 ante e 2 ripiani con certificazione EN 16121 con ruote, dimensioni 900 B x 680 A mm,	5,00
POST.k1	Postazione mobile K1 costituita da tavolo rinforzato per supportare carichi di 400 kg (certificato CATAS) con ruote rinforzate,	4,00
POST.k2	Postazione mobile K2 costituita da tavolo rinforzato per supportare carichi di 400 kg (certificato CATAS) con ruote rinforzate,	4,00
POST.SCR	Postazione scrivania (tipo SCR) costituita da banco da parete con certificazione EN 13150 avente servizi a livello del piano di lavoro	3,00

La fornitura degli oggetti previsti comprende il trasporto, la consegna in sito, il montaggio, l'installazione, il collegamento alle utenze tecnologiche, già predisposte da UNIPA e necessarie al corretto funzionamento degli arredi tecnici, la verifica iniziale delle apparecchiature e l'assistenza alla prima accensione. Si intende compresa tutta la ferramenta e gli accessori necessari, anche se non espressamente previsti in Capitolato, in modo da assicurare che le stesse siano pronte all'uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza e idonee alle funzioni richieste. Pertanto, gli allestimenti a cura e spese dell'Operatore economico affidatario dovranno essere conformi al Capitolato Speciale e ai suoi allegati, nonché consegnati ed installati a regola d'arte e perfettamente funzionanti.

Gli importi indicati al successivo articolo si intendono comprensivi di tutti i servizi sopra indicati.

Gli arredi tecnici devono:

- essere nuovi di fabbrica, non ricondizionati in alcun componente, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche date dalla normativa vigente ed a quelle indicate nel capitolo inerente le "Prescrizioni tecniche";
- essere tutti dello stesso marchio e modello per ciascuna tipologia, per quanto riguarda gli articoli afferenti ad un codice identificativo;
- essere forniti per laboratorio o locale ad esso destinato;
- risultare il più possibile ergonomici, funzionali e consentire una facile pulizia;
- rispettare le dimensioni di cui ai requisiti dell'allestimento richiesti con una tolleranza del $\pm 10\%$; pertanto è a carico dell'Operatore economico affidatario l'onere per i sopralluoghi preventivi finalizzati alla verifica dei luoghi per la definizione dell'abaco degli arredi prima dell'ordine definitivo dei stessi;
- essere di prima qualità, privi di difetti intrinseci e dovranno presentare caratteristiche tecnico-costruttive di livello pari o superiore a quelle indicate nel capitolo "Prescrizioni tecniche" del presente Capitolato e nell'allegato elenco prezzi, da intendersi quali standard minimi e inderogabili di riferimento e tener conto delle sottoelencate indicazioni:
- essere conformi alle Norme in materia antinfortunistica, a tutti i riferimenti tecnici- normativi definiti dalle Norme, Leggi e Regolamenti nazionali ed europei per il settore degli arredi e complementi di arredo, anche se trattasi di arredi destinati a laboratori assimilabili al settore sanitario;
- avere forma tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori;

- devono essere resistenti alle abrasioni ed alle sollecitazioni o con parti strutturali che possano allentarsi involontariamente;
- essere perfettamente rifinite e non devono presentare superfici grezze, bave o bordi taglienti;
- avere eventuali parti lubrificate o impiantistiche opportunamente protette;
- avere tutti i componenti costituiti da pannelli a base di legno (multistrato, truciolare, ecc.) a bassa emissione di formaldeide (classe E1);
- avere finiture dei piani devono essere conformi alle norme sulle misure di riflettanza.

Per quanto sopra, l'Operatore economico affidatario si impegna a:

- realizzare la fornitura degli arredi tecnici e complementari ai prezzi unitari sulla base della valutazione economica allegata al presente capitolato al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara;
- eseguire la consegna con installazione degli arredi nei termini e con le modalità specificate nel successivo art. 1.13 del presente Capitolato e del Cronoprogramma allegato quale parte integrante;
- fornire i prodotti completi di numero di inventario, mediante l'apposizione delle apposite etichette che verranno fornite dall'Amministrazione con gli ordini;
- fornire l'allestimento con tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati per rendere gli arredi perfettamente operativi e funzionanti;
- a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di carattere ambientale, di sicurezza di igiene e sanitarie vigenti, oltre che da eventuali pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione diretta e indiretta delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

Si intendono compresi nella fornitura e quindi a carico dell'Operatore economico affidatario l'onere per lo smontaggio, la rimozione e l'allontanamento di tutti i materiali utilizzati compreso il loro smaltimento attuato mediante raccolta differenziata degli stessi e privilegiando, ove possibile, l'invio a recupero dei materiali secondo le vigenti norme in materia di rifiuti (D. lgs. 152/06 e s.m. i.) fino a completo ripristino dello stato di pulizia dei locali.

La fornitura di tali arredi tecnici è assimilata a quella di arredi per interni; pertanto, si applicano, per l'intero valore, le specifiche tecniche ambientali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 giugno 2022.

Art. 3 – Valore economico della fornitura

Il valore stimato previsto della fornitura, escluso IVA e/o altre imposte e oneri di Legge, per l'unico lotto è pari a € 1.114.481,95 (di cui inclusi € 111.219,89 per incidenza della manodopera e € 2.284,00 per oneri per la sicurezza per rischi di interferenze non soggetti a ribasso). Tale importo trova esplicitazione nell'elaborato "Computo metrico" allegato al presente Capitolato Speciale costituendo documento di gara.

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

Descrizione		TOTALE (L)
1	Importo fornitura arredi tecnici (F)	1.112.197,95 €
	di cui manodopera (10% di F)	111.219,89 €
Descrizione		TOTALE (CS)
2	Costi della sicurezza (CS) per interferenze	2.284,00 €
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)	1.114.481,95 €

Successivamente alla gara e sottoscrizione del contratto, l'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo della fornitura (F) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del costo della manodopera e del ribasso offerto dall'Operatore economico affidatario in sede di gara sul medesimo importo;
- importo dei Costi della sicurezza (CS) per effetto di eventuali interferenze che possano scaturire durante la fase lavorativa, determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

Ai fini del c. 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

		Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Importo fornitura arredi tecnici	1.112.197,95€	
2	Costi della sicurezza (CS) per interferenze		2.284,00 €
	TOTALE (€ 1.114.481,95)	1.112.197,95€	2.284,00 €

Sono a carico della ditta appaltatrice imposte e tasse relative all'appalto, le spese di bollo e ogni onere necessario alla stipulazione del contratto. L'importo dell'imposta di bollo in conformità al D.Lgs. 36/2023 allegato I.4 verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

Per garantire l'efficacia della fornitura ed evitare il prolungamento dei tempi conseguenti all'interferenza di più imprese, l'appalto non sarà suddivisibile in lotti.

Il contratto, attualmente vigenti, da applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto di fornitura è:

- CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

Art. 4 - Caratteristiche generali dei materiali e requisiti minimi

I materiali impiegati per la realizzazione degli arredi tecnici dovranno essere di prima qualità, privi di difetti intrinseci e rispondenti all'uso proprio cui sono destinati.

Si dovrà altresì considerare che i materiali necessari alla realizzazione degli arredi con i relativi impianti tecnologici a corredo, verranno utilizzati nei laboratori in oggetto, quindi in zone a rischio di incendio ed esplosione.

Saranno oggetto di valutazione da parte della commissione materiali con caratteristiche tecniche innovative ed ecologicamente compatibili.

Gli arredi tecnici dovranno:

- essere nuovi di fabbrica, non ricondizionati in alcun componente, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche date dalla normativa vigente ed a quelle indicate nel presente capitolo inerente le "Prescrizioni tecniche";
- essere tutti dello stesso marchio e modello per ciascuna tipologia, per quanto riguarda gli articoli afferenti ad un codice identificativo;
- essere forniti per laboratorio o locale ad esso destinato;
- risultare il più possibile ergonomici, funzionali e consentire una facile pulizia;
- rispettare le dimensioni di cui ai requisiti dell'allestimento richiesti con una tolleranza del $\pm 10\%$; pertanto è a carico dell'Operatore economico affidatario l'onere per i sopralluoghi preventivi finalizzati alla verifica dei luoghi per la definizione dell'abaco degli arredi prima dell'ordine definitivo dei stessi;
- essere di prima qualità, privi di difetti intrinseci e dovranno presentare caratteristiche tecnico-costruttive di livello pari o superiore a quelle indicate nel presente capitolo "Prescrizioni tecniche" del Capitolato e nell'allegato elenco prezzi, da intendersi quali standard minimi e inderogabili di riferimento e tener conto delle sottoelencate indicazioni:
- essere conformi alle Norme in materia antinfortunistica, a tutti i riferimenti tecnici- normativi definiti dalle Norme, Leggi e Regolamenti nazionali ed europei per il settore degli arredi e complementi di arredo, anche se trattasi di arredi destinati a laboratori assimilabili al settore sanitario;
- avere forma tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori;
- devono essere resistenti alle abrasioni ed alle sollecitazioni o con parti strutturali che possano allentarsi involontariamente;
- essere perfettamente rifinite e non devono presentare superfici grezze, bave o bordi taglienti;
- avere eventuali parti lubrificate o impiantistiche opportunamente protette;
- avere tutti i componenti costituiti da pannelli a base di legno (multistrato, truciolare, ecc.) a bassa emissione di formaldeide (classe E1);
- avere finiture dei piani devono essere conformi alle norme sulle misure di riflettanza.

Ai fini della prevenzione incendi gli arredi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Gli articoli imbottiti (da intendersi per il manufatto finito) devono essere di classe 1 IM di resistenza al fuoco;
- I materiali utilizzati per la costruzione dei prodotti su tutte le facce siano in classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

Le forniture dovranno inoltre essere conformi alle vigenti norme nazionali ed europee, UNI, EN e ISO vigenti

Gli elaborati grafici di progetto riguardanti la distribuzione delle forniture sono da ritenersi vincolanti.

Art. 5 - Condizioni di fornitura

L'Operatore economico affidatario è tenuto ad eseguire tutte le forniture oggetto del presente appalto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara.

L'Amministrazione Contraente procederà direttamente ad emettere l'Ordinativo di fornitura dopo la presentazione dell'abaco della fornitura; l'Operatore economico affidatario è tenuto ad effettuare, senza oneri economici aggiuntivi, il sopralluogo e la proposta per le soluzioni di arredo più idonee alla funzionalità dei locali in funzione della richiesta di arredo di cui al capitolato di gara ed al computo metrico allegato.

L'Operatore economico affidatario dovrà essere in grado di effettuare le consegne dei prodotti nei luoghi indicati negli ordinativi di fornitura.

Ciascun arredo deve essere consegnato completo di ogni parte: non sono accettate consegne parziali. Tutti i prodotti devono essere consegnati nuovi di fabbrica nella loro confezione originale.

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo alla medesima, ovvero: imballaggio e successivo suo smaltimento; trasporto, facchinaggio, consegna nei magazzini, nei locali e ai piani del laboratorio/ufficio o in altri luoghi indicati negli ordinativi di fornitura; il montaggio, l'installazione e la connessione agli impianti già predisposti dal Committente secondo la regola d'arte. I montaggi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, tramite idonea ferramenta, viti e bulloni e con sistemi adeguati ad assicurare la perfetta tenuta in base alle pareti esistenti, tali da garantire il fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza.

Per le componenti a parete, l'attività di consegna si intende anche comprensiva dell'eventuale fissaggio a muro ove necessario.

Sono a carico dell'Operatore economico affidatario tutte le operazioni di carico e scarico della merce; l'Operatore economico affidatario che deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività, compreso l'utilizzo di macchine di sollevamento. Sono, inoltre, a carico dell'Operatore economico affidatario la guardiania fino al momento della consegna, le eventuali assicurazioni previste dalla normativa vigente.

E' onere dell'Operatore economico affidatario la verifica dei locali e degli impianti presenti nelle strutture in cui dovranno essere consegnati, montati ed installati gli arredi ordinati; in caso di presenza di condizioni ostative alla fornitura, l'Operatore economico affidatario potrà procedere all'esecuzione della stessa solo su specifica autorizzazione dell'Amministrazione ordinante.

L'avvenuta consegna dei prodotti sarà riscontrata dal documento di trasporto. La firma apposta sul documento di trasporto all'atto di ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto dall'Ordinativo di fornitura. L'accettazione dei prodotti non solleva i fornitori dalle responsabilità in ordine a vizi o difetti non rilevabili al momento della consegna.

I prodotti dovranno essere imballati in maniera adeguata a prevenire qualunque danneggiamento degli stessi durante il trasporto e le fasi successive.

Art. 6 – Certificazioni della fornitura

L'Operatore economico affidatario, a garanzia della corretta applicazione e rispetto delle norme e procedure previste, dovrà risultare in possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.

Gli articoli presenti nella fornitura dovranno essere in possesso di certificato, preferibilmente rilasciato da ente terzo, che dovranno essere allegati alla documentazione tecnica di gara.

E' facoltà dell'Operatore economico affidatario, in sede di gara, asseverare con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la rispondenza, per ciascuna delle tipologie di prodotti, alle caratteristiche tecnico-costruttive indicate nel capitolo "Prescrizioni tecniche" al presente Capitolato e nell'allegato "Elenco prezzi".

In ogni caso, prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura, esso dovrà presentare all'Amministrazione per tutti i prodotti facenti parte del presente appalto ed a seconda delle caratteristiche di cui alle schede tecniche presentate in sede di offerta, la documentazione attestante:

- a) la rispondenza di ciascuna delle tipologie di prodotti alle caratteristiche tecniche di cui ai documenti di gara;
- b) la durabilità, resistenza, sicurezza e stabilità del prodotto prescritti nelle norme EN applicabili all'uso del prodotto. In assenza di norme EN, sono applicabili i requisiti delle norme ISO. Nel caso non siano applicabili norme EN o ISO, si dovrà autocertificare che il prodotto è idoneo allo scopo per cui verrà utilizzato;
- c) la conformità dei prodotti alla normativa in materia di sicurezza applicabile – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- d) la conformità delle misure di riflettanza della finitura dei piani;
- e) il contenuto di materiale riciclato superiore al 90% per quanto concerne le parti in legno;
- f) la conformità ad ogni altra normativa specifica relativa a tutti i prodotti che verranno offerti;
- g) l'assenza di difetti che li rendano impropri all'uso a cui sono destinati.

L'Operatore economico affidatario inoltre dovrà consegnare i manuali d'uso e manutenzione di tutti gli arredi tecnici di

laboratorio.

Tutte le certificazioni inerenti ai materiali dovranno essere intestate alle aziende produttrici dei materiali stessi, mentre tutte le restanti certificazioni dovranno essere intestate alle aziende produttrici degli arredi offerti. Le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000.

CERTIFICAZIONI E SPECIFICHE TECNICHE MINIME

I prodotti dovranno essere conformi alle seguenti specifiche tecniche minime:

- tutti i materiali, i rivestimenti, le verniciature e gli impianti a bordo arredo dovranno essere realizzati **con materiali ignifughi di classe 1**, rispondenti alla normativa italiana;
- i **banchi da laboratorio** devono rispondere alla norma UNI EN 13150:2003 "*Banchi da lavoro per laboratorio - Dimensioni, requisiti di sicurezza e metodi di prova*" con certificazione rilasciati da organismi indipendenti;
- le **cappe chimiche** devono rispondere alla norma UNI EN 14175:2003 parti 1-2-3-6 con certificazione, parimenti rilasciata da organismi indipendenti. La certificazione dovrà essere riferita a tutti i modelli di cappa proposti;
- le **prese elettriche dei pannelli delle alzate tecniche** dovranno avere un grado di protezione IP 65 per prese Schuko/bipasso e IP 67 per prese CEE, dovrà inoltre essere previsto per ogni gruppo prese un magnetotermico da 10/16 A;
- gli **agglomerati lignei** devono avere un livello di emissione di formaldeide certificato in classe E1;
- **tutti i materiali** dovranno essere costruttivamente rispondenti alle norme CEI, alle tabelle di unificazione CEI-UNEL ed in possesso di marchio IMQ e CE.

Art. 7 – Garanzia della fornitura

Tutti i beni devono essere coperti da garanzia, ai sensi di legge, per un periodo non inferiore a due anni dalla data di consegna degli stessi.

L'accettazione delle forniture da parte dell'Amministrazione contraente non solleva l'Operatore economico affidatario dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

L'Operatore economico affidatario si impegna, durante il periodo di garanzia, a riparare o a sostituire, a cura ed oneri a proprio carico, nel più breve tempo possibile, quelle parti necessarie a ripristinare la completa funzionalità dei prodotti, nel rispetto della normativa vigente in materia, sempreché i guasti e le rotture non siano stati causati da imperizia o negligenza dell'utilizzatore.

Per quanto sopra, la garanzia è da intendersi comprensiva di mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa l'eventuale sostituzione dei pezzi di ricambio, non includendo i difetti causati da:

1. normale usura del tempo;
2. uso improprio e/o manomissione;
3. cause di forza maggiore.

Gli interventi in garanzia - ripristino, atti ad assicurare la funzionalità dei prodotti dovranno essere effettuati entro gli 8 (otto) giorni lavorativi successivi al ricevimento della segnalazione di richiesta di intervento.

Per ogni intervento in garanzia (manutenzione e/o sostituzione), dovrà essere redatta un'apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato dell'Operatore economico affidatario, nella quale dovranno essere registrati: il numero dell'ordinativo di fornitura, il numero, l'ora e il giorno della richiesta di intervento, il numero, l'ora e il giorno dell'avvenuto intervento e ripristino

Art. 8 – Modalità di consegna, montaggio e verifica di conformità

CONSEGNA

I beni richiesti dovranno essere consegnati a cura e spese dell'Operatore economico affidatario nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione previo accordo e preavviso con il personale UNIPA e secondo il cronoprogramma indicante numero di pezzi e tempi di consegna concordato con l'Amministrazione stessa.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto può comunicare a mezzo PEC all'Operatore economico affidatario variazioni nelle date, ore e luoghi delle consegne, con almeno 15 giorni di preavviso.

Il numero minimo di consegna deve comunque garantire il completamento di almeno un intero laboratorio.

Per ogni consegna, da effettuare con pacchi sigillati (ovvero con etichetta sigillo comprovante l'integrità del pacco) contenente tutto il materiale, dovrà essere redatto un apposito **"Verbale Di Consegna"**, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto, dal Responsabile dello stesso o da un incaricato di UNIPA e da un incaricato dell'Operatore economico affidatario nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione degli arredi tecnologici.

Nel verbale dovranno essere riportati:

- a) la data o le date dell'avvenuta consegna,
- b) gli estremi del DDT (Documento di trasporto) di consegna,
- c) il numero degli arredi tecnici.

Qualora la consegna complessiva degli arredi tecnici venga effettuata in ritardo rispetto a suddetto termine, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penalità giornaliera nella misura di cui al successivo art. 20 del presente Capitolato.

Nel caso di consegne parziali ciò non costituirà interruzione dei termini di consegna previsti dal presente Capitolato; pertanto pur avendo già consegnato una quota parte di dell'arredo prima della scadenza del termine di consegna contrattualmente pattuito, eventuali consegne oltre detto termine costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione della penalità prevista dall'art. 20 del presente Capitolato.

L'Amministrazione si impegna a rendere accessibili i locali dell'Edificio Corpo A presso i quali dovrà essere effettuata la consegna degli arredi richiesti.

La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto resta a carico dell'Operatore economico affidatario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'imballaggio dei prodotti da fornirsi, in modo da evitare qualsiasi danno agli stessi. Il materiale dovrà essere consegnato a cura e spese dell'Operatore economico affidatario fino al luogo di installazione e secondo gli schemi planimetrici progettuali o condivisi dall'Operatore economico affidatario con l'Amministrazione in caso di variazioni determinate da scelte commerciali successive alla gara anche per effetto di aggiornamenti tecnologici, con scarico e trasporto al piano compresi, perfettamente confezionato ed imballato a regola d'arte, secondo la tipologia di ogni manufatto.

Tutti gli arredi tecnici dovranno essere forniti comprensivi della manualistica tecnica d'uso o delle istruzioni di montaggio in lingua italiana, per un uso corretto e in condizioni di sicurezza, nonché dell'attestazione di conformità di legge e delle certificazioni secondo norma vigente.

MONTAGGIO

Gli arredi tecnici consegnati dovranno essere montati al piano corrispondente e nei laboratori oggetto di intervento e resi pronti all'uso, assicurando il corretto funzionamento dell'intera configurazione. Per la configurazione e il posizionamento si fa riferimento al progetto esecutivo All.A Progetto Esecutivo Acquisti tecnologici o a planimetria condivise e accettate dalla parti anche in funzione delle proposte di modifica da parte dell'Operatore economico affidatario in fase di gara o successive a sopralluoghi. Le planimetrie definitive utili all'installazione saranno fornite dal Direttore dell'esecuzione all'Operatore economico affidatario.

Il servizio di montaggio si intende comprensivo delle attività di messa in opera, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale, compresi i collegamenti tecnologici alle utenze necessarie al corretto funzionamento degli arredi tecnici i cui appresamenti sono già predisposti dall'Amministrazione. Sono a carico dell'Operatore economico affidatario eventuali modifiche degli appresamenti già predisposti previa autorizzazione dell'Amministrazione. Rimane a carico di quest'ultima la fornitura di energia elettrica e idrica.

Si ricorda che l'asporto e lo smaltimento dell'imballaggio, a carico dell'Operatore economico affidatario, deve essere effettuato secondo le norme del codice ambientale relativamente al trattamento di tali materiali.

Per ogni set di montaggio riferito alle tipologie di arredi tecnici oggetto di fornitura, verrà redatto un **"Verbale di montaggio e prova"** contenente l'indicazione degli arredi tecnici montati e resi pronti all'uso.

VERIFICA DI CONFORMITA'

(allegato II.14 art.36 D.Lgs.36/2023)

Gli arredi tecnici consegnati saranno sottoposti ad un piano di verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Tale attività avrà altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle norme specifiche.

L'Amministrazione appaltante può scegliere di effettuare la verifica sulla base di un piano di campionamento con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale, quando non possa essere verificata la totalità della fornitura per caratteristiche particolari dell'allestimento.

Nel caso in cui le condizioni oggettive non consentono l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme di legge, l'Amministrazione appaltante può effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite.

L'Amministrazione appaltante, tenuto conto della entità e della complessità delle forniture, si riserva di effettuare verifiche di conformità parziale durante il proseguo del servizio di fornitura e in funzioni delle consegne, che costituiranno base per la contabilità della fornitura e il certificato di verifica di conformità finale di cui al Capo 4 del presente Capitolato. Tali verifiche saranno effettuate entro giorni 15 dalla comunicazione dell'Operatore economico affidatario sulla base della documentazione trasmessa all'Amministrazione appaltante.

In fase di verifica verrà redatto un **"Verbale di Conformità"** che riporta:

- il **"Piano di campionamento"** indica la modalità di individuazione del campione statistico cui si applicano le verifiche di conformità.
- Le **"Modalità di verifica di conformità"**, quale ad esempio il metodo utilizzato per le verifiche e/o la documentazione visiva.
- L'**"Esito delle verifiche"**, ossia la lista con data, seriale, tipologia ed esito della verifica.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Amministrazione appaltante procederà a successivi accertamenti sulle tipologie interessate e l'Operatore economico affidatario dovrà sostituire entro 7 (sette) giorni lavorativi gli arredi tecnici non idonei o non correttamente montati, svolgendo ogni attività necessaria affinché la verifica sia poi ripetuta e positivamente superata.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Considerata la complessità tecnologica degli arredi forniti, è facoltà dell'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'articolo 116, co.5, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023, attribuire l'incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare. Qualora la verifica di conformità sia affidata ad un incaricato o ad una commissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 e 36 dell'allegato II.14 del codice.

Nel caso della verifica di conformità finale essa è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della fornitura complessiva. Qualora non sia possibile rispettare tale termine verificate le cause, il soggetto incaricato della verifica comunica tale impossibilità al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, decorsi i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità di detto soggetto per gli eventuali danni derivanti dall'omessa ultimazione delle operazioni entro il termine assegnato.

La verifica della buona esecuzione è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal soggetto incaricato della verifica di conformità esaminando i documenti acquisiti e accertandone la completezza.

Della verifica di conformità finale è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità, ove presente; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 9 – Aggiornamento tecnologico

Nel caso in cui, durante il periodo di validità del contratto, l'Operatore economico affidatario presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli offerti in sede di gara (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche, potrà proporre all'Amministrazione appaltante la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni economiche di fornitura o a condizioni migliorative.

L'Amministrazione appaltante procederà alle verifiche necessarie, riservandosi la facoltà di accettare i nuovi prodotti.

Per la valutazione di nuovi prezzi si rimanda alle norme contrattuali espone nel presente Capitolato.

Art. 10 – Fuori produzione

Nel caso in cui, durante il periodo di validità del contratto, l'Operatore economico affidatario non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti previsti in appalto, per messa "fuori produzione" degli stessi da parte del produttore, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione appaltante, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, indicando quali prodotti con caratteristiche identiche o migliori intenda offrire in sostituzione, alle stesse condizioni economiche di fornitura o a condizioni migliorative.

L'Amministrazione appaltante procederà alle verifiche necessarie.

L'Amministrazione appaltante si riserva:

- in caso di esito negativo delle suddette verifiche, di recedere in tutto o in parte dal contratto.
- in caso di esito positivo delle suddette verifiche, di esonerare l'Operatore economico affidatario dalla fornitura del prodotto dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art. 11 - Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 23 Giugno 2022 n. 254 (G.U. n. 184 del 8/8/2022)

Gli arredi tecnici dovranno essere conformi alle prescrizioni in materia di Criteri ambientali minimi (CAM) per arredi interni di cui al D.M. 23 Giugno 2022 n. 254 (G.U. n. 184 del 8/8/2022) e ss.mm.ii. e quindi prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale.

Il suddetto D.M., all'art. 4.1 indica le "specifiche tecniche" richieste per gli arredi da interni e le modalità di "Verifica" e la documentazione indicata dal suddetto D.M. attestante la conformità dei prodotti da fornire alle specifiche tecniche previste dal medesimo D.M. diventa parte contrattuale.

Si precisa che le Tabelle informative, riportate nell'Appendice A del suddetto D.M., sono da compilarsi a cura dell'Operatore economico affidatario per la verifica del predetto criterio.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 12 – Documenti contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente Capitolato speciale;
- c) tutti gli elaborati grafici;
- d) il computo metrico estimativo;
- e) l'elenco dei prezzi unitari;
- f) il Cronoprogramma.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 13 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "A Misura".

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando le condizioni contrattuali.

I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara mediante la Lista per l'offerta, eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantità fornite.

Il concorrente dovrà presentare, per il lotto in oggetto, il listino dei prodotti simili e degli accessori, appartenenti alla medesima categoria merceologica del lotto.

La percentuale di sconto, indicata in sede di gara dal Fornitore, dovrà restare valida per l'intero periodo di fornitura.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.

I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Art. 14 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Operatore economico affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Art. 15 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Operatore economico affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, co. 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura oggetto del presente capitolato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 124 del codice dei contratti pubblici.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione può recedere dal contratto.

Art. 16 - Intesa per la legalità

Il contraente Operatore economico affidatario si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente Operatore economico affidatario si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di chi abbia esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c.p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

L'Operatore economico affidatario SI IMPEGNA inoltre ad accettare e sottoscrivere le seguenti clausole:

- a) "La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l'Amministrazione potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, co. 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.
- b) La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale".

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra "documentazione obbligatoria".

CAPO 3 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 17 – Durata dell'appalto

Entro i giorni 15 naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, l'Operatore economico affidatario dovrà presentare l'abaco degli arredi oggetto di appalto per l'accettazione di rito da parte dell'Amministrazione e il relativo cronoprogramma per la consegna degli stessi.

La fornitura degli arredi tecnici dovrà essere effettuata a cura ed a carico dell'Operatore economico affidatario con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre **6 mesi** decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

L'Operatore economico affidatario si impegna ad ultimare la consegna degli arredi entro i tempi contrattuali a partire dalla firma del RUP e dell'Appaltatore del verbale di avvio della fornitura sopra citato successivo all'accettazione da parte dell'Amministrazione della proposta di arredi, salvo diversi accordi in forma scritta tra Operatore economico affidatario e il Responsabile esecuzione contrattuale dell'Amministrazione.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'Operatore economico affidatario non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP, ed inviato via Pec all'Appaltatore, non viene restituito entro 3 giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

Su richiesta della suddetta Amministrazione, l'Operatore economico affidatario deve rendersi disponibile a disimballare i prodotti, al montaggio e relativa installazione anche in tempi diversi da quelli della consegna.

Art. 18 - Variazioni del contratto e variazione dei prezzi

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto per sopraggiunte esigenze dell'Amministrazione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, l'Operatore economico affidatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale netto e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.

In tal caso, UNIPA procederà dandone preventiva comunicazione scritta all'Operatore economico affidatario, fermo restando le medesime condizioni contrattuali e senza che quest'ultimo possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. In caso di riduzione, il corrispettivo subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione; in tal caso, nessuna indennità o rimborso sono dovuti a qualsiasi titolo.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si applica l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui dovesse verificarsi il caso di aggiornamento tecnologico o di un articolo fuori produzione, è possibile ricorrere alla variazione del prezzo ai sensi dell'art.35 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi saranno valutati:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Art. 19 – Cause sopravvenute e sospensione del contratto

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 121 del D.Lgs 36/2023, dal Direttore dell'esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Operatore economico affidatario ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali. All'Operatore economico affidatario non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra detto.

Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Operatore economico affidatario chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Operatore economico affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati.

Art. 20– Penali

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

	OGGETTO	Valore percentuale penalità
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 "inizio e durata della prestazione", verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,60‰
2	Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all'Amministrazione rispetto al termine stabilito per gli interventi di garanzia - ripristino, di cui all'art. 1.10 del presente Capitolato, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera da calcolarsi sull'importo contrattuale del:	0,50‰
3	Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all'Amministrazione rispetto al termine stabilito per la consegna e/o sostituzione dei prodotti, di cui all'art. 1.13 del presente Capitolato, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore una penale da calcolarsi sull'importo contrattuale del:	0,50‰
4	Nel caso di non superamento della 1^ verifica di conformità di cui all'art. 4.5, per ogni giorno solare intercorrente fino alla data della 2^ verifica qualora confermata la non conformità, verrà applicata una penale da calcolarsi sull'importo contrattuale del:	0,50‰
5	Per la mancata comunicazione da parte dell'appaltatore ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,50‰
6	Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di ultimazione complessiva delle prestazioni verrà applicata una penale da calcolarsi sull'importo contrattuale del:	1‰

Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto (art. 126 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.).

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Operatore economico affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o rifiuto delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Le penali potranno essere applicate anche in caso avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

Non si prevede il premio di accelerazione.

Art. 21 - Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento della fornitura e dei servizi. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato all'Operatore economico affidatario, unitamente agli estremi per il contatto.

Il referente amministrativo sarà colui che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 22 – Referente dell'appalto

L'Operatore economico affidatario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 19,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con il RUP per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
- provvedere a comunicare al RUP tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.

Art. 23 – Sicurezza

L'Operatore economico affidatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Operatore economico affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'Operatore economico affidatario dovrà trasmettere all'Amministrazione appaltante entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione apposita relazione in cui siano dettagliatamente illustrate e specificate le modalità operative con le quali intende svolgere le attività oggetto dell'appalto.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

Art. 24 – Affidamento di attività a lavoratori autonomi

L'Operatore economico affidatario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi (ex art. 119, co. 3 lett. a) del Codice).

Le attività che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera specialistiche di montaggio.

Art. 25 – Subappalto

In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante.

Il subappalto non può superare il 49,99%; i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore possieda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 119 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 36/2023) e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 119 co. 4 lett. b) D.Lgs. 36/2023);
- che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 119 co. 4 lett. c) D.Lgs. 36/2023); in caso di variazioni e/o modifiche ex art. 48 L.P. 16/2015 in corso di esecuzione tale indicazione deve essere fatta all'atto dell'affidamento;
- che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'Operatore economico affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione appaltante, in originale o in copia autentica (art. 119 co. 5 D.Lgs. 36/2023);
- che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Operatore economico affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in

relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano all'Amministrazione appaltante prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del documento relativo alla sicurezza se del caso (art. 119 comma 7 del D.Lgs. 36/2023);
- che l'Operatore economico affidatario alleggi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 119 comma 16 del D.Lgs. 36/2023).

In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica ai sensi dell'art. 32 L.P. 16/15 circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli a campione eseguiti ai sensi dell'art. 32 L.P. 16/15 risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

Nei casi in cui l'Amministrazione appaltante rilevi, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 32 della l.p. 16/2015, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della già menzionata autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti del fornitore con un soggetto terzo di cui all'art. 119 comma 2, 1° e 2° periodo D.Lgs. 36/2023.

Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.

Ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett.d) del D.Lgs. 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 119 co. 3 lett.a) D.Lgs. 36/2023);
- le prestazioni rese in favore del/i soggetto/i affidatario/i in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara. I relativi contratti devono essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (art. 119 co. 3 lett. d) D.Lgs. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. le prestazioni oggetto del contratto di appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, debbano essere svolte dall'appaltatore. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'Operatore economico affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio tale obbligo incombe sul mandatario (art. 119 co.15 del D.Lgs. 36/2023).

L'Operatore economico affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso (art. 119 co. 12 del D.Lgs. 36/2023).

L'Operatore economico affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto (art. 119 co. 6 del D.Lgs. 36/2023).

L'Operatore economico affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Si obbliga inoltre a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti

delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 119 co.10 del D.Lgs. 36/2023).

L'Operatore economico affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 119 co.12 D.Lgs. 36/2023).

In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.Lgs.36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante.

Art. 26 – Avvalimento

L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. L'avvalimento è disciplinato dall'art. 104 e dall'art. 26 dell'allegato II.12 del D.Lgs 36/2023.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

Trova applicazione l'art. 104 comma 12 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Per quanto non espressamente affermato nel presente paragrafo, si rimanda all'art. 104 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii..

Art. 27 – Gestione delle contestazioni e riserve

Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve (tempestività della loro iscrizione ed esplicazione, quantificazione, decadenza), il D.L. e l'Appaltatore si attengono alla disciplina prevista dall'art. 7 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché alle specifiche disposizioni del presente capitolato e degli altri documenti di gara. Non costituiscono riserve:

- a. le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b. le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c. il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d. le contestazioni circa la validità del contratto;
- e. le domande di risarcimento motivate da comportamenti della Stazione Appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f. il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della Stazione Appaltante.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilità:

- la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute;
- l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di quindici giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato II.14, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Art. 28 – Accordo bonario

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale si può procedere ad un accordo bonario in applicazione alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42, del codice.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.

Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato.

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto dopo aver acquisito la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario, scegliendolo nell'ambito della lista. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1 - Compensi degli arbitri - del codice. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo entro 90 giorni dalla data di comunicazione.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:

- verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
- effettua eventuali ulteriori audizioni;
- istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;
- formula, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 60esimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29 – Revisione dei prezzi

Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali definite in conformità all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii...

Si precisa che le clausole di cui al co. 1 non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del medesimo istituto.

Art. 30 – Anticipazione del prezzo

L'Operatore economico affidatario ha facoltà di richiedere l'anticipazione del prezzo (20% sul valore del contratto d'appalto) ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.36/2023.

L'anticipazione deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, con istanza corredata dalla relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e verrà erogata entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondi i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 31 – Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo della fornitura eseguita raggiunge un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 12, co. 1 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.

La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al co. 1:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Al verificarsi delle condizioni di cui al co. 1, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento della fornitura che deve recare la dicitura «Fornitura a tutto il ____» con l'indicazione della data di chiusura.

Il RUP, ai sensi dell'articolo 125 c. 5 del codice dei contratti pubblici, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento della fornitura e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento della fornitura ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In deroga al co. 1, se la fornitura eseguita raggiunge un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso co. 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 20% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo della fornitura è contabilizzato nel conto finale e liquidato secondo norma di legge. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 32 – Pagamenti in saldo

Il conto finale della fornitura, redatto entro 180 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al RUP; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento.

Il conto finale dell'appalto deve essere sottoscritto dall'Operatore economico affidatario, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Operatore economico affidatario non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.

All'emissione del certificato di regolare esecuzione o del verbale di verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Operatore economico affidatario, ai sensi dell'articolo 125, co. 7 del codice dei contratti pubblici. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo *Pagamenti in acconto*, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'articolo 1666, secondo co., del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'Operatore economico affidatario abbia presentato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, co. 9 del Codice dei contratti pubblici.

Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'Operatore economico affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione della fornitura riconosciuta e accettata.

Le parti devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

Art. 33 – Obblighi dell'Operatore economico

L'Operatore economico affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L' Operatore economico affidatario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di richiedere all' Operatore economico affidatario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L' Operatore economico affidatario è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall' Operatore economico affidatario prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 5 giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. (cfr Art.11 – co. 6 del D.Lgs. 36/2023).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 co. 6 del D.Lgs. 36/2023.

L'Operatore economico affidatario e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP prima dell'inizio delle prestazioni o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione dei contratti applicati.

L'Operatore economico affidatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'Operatore economico affidatario assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.

In caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione della prestazione prevista dal presente capitolato, dovrà essere riservata una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale in mobilità, disoccupato a seguito di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

Art. 34 – Cessione del contratto e dei crediti

Ai sensi dell'art. 119, co. 1, del D.Lgs 36/2023 è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Operatore economico affidatario fatto salvo quanto previsto dall'art.120 del medesimo decreto legge

Nei casi previsti dall'art. 120, co. 1, lett. d), del D.Lgs 36/2023 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Amministrazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs.36/2023.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e delle indicazioni di cui all'allegato II.14 del citato decreto.

Art. 35 – Certificato di verifica di conformità

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore (art.36 co.1 D.Lgs.36/2023).

L'Operatore economico affidatario deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prescrizioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura degli arredi tecnici ed al valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, secondo i modi e tempi di cui all'art. 27 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.

Per quanto non esposto nel presente paragrafo, valgono le indicazioni di cui all'art. 37 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

CAPO 5 – GARANZIE

Art. 36 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'Operatore economico affidatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Ove il ribasso sia superiore al dieci per cento, l'aumento è di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Operatore economico affidatario.

L'Amministrazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

La garanzia dev'essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità emesso a conclusione della verifica di conformità finale e successiva emissione del citato certificato.

Per quanto non esplicitato valgono le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs.36/2023.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Art. 37- Garanzia provvisoria

E' richiesta la garanzia provvisoria nella misura e nei modi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

CAPO 6 – NORME FINALI

Art.38 - Risoluzione

L'Amministrazione risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del D.Lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di prestazioni supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del codice;
- d) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- e) decadenza dell'attestazione di qualificazione a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- f) mancato rispetto degli obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore economico affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni o della loro documentazione e rendicontazione; in questo caso, il direttore dell'esecuzione del contratto, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore economico affidatario, invia al RUP una relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Operatore economico affidatario e formula la contestazione degli addebiti all'Operatore economico affidatario, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore economico affidatario abbia risposto, l'Amministrazione su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'Operatore economico affidatario la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni eseguite, l'inventario delle forniture consegnate e la relativa presa in consegna.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'Operatore economico affidatario, il direttore dell'esecuzione assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Costituiscono ulteriori cause di risoluzione:

- qualora la verifica di conformità della fornitura successiva alla prima abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nei precedenti articoli e qualora abbiano esito negativo almeno 3 verifiche (sia prime Verifiche di Conformità che ulteriori verifiche) ai sensi di quanto stabilito nei precedenti articoli;
- qualora l'Operatore economico affidatario non garantisca che tutti i prodotti offerti ed oggetto della presente siano originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e che, altresì, siano esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti e che gli stessi siano conformi alle specifiche definite nelle prescrizioni tecniche di cui al presente documento.

Art. 39 – Esecuzione in danno

Qualora l'Operatore economico affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Operatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Operatore economico affidatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 40 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione appaltante si obbliga a pagare all'Operatore economico affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione appaltante;
- spese sostenute dall'Operatore economico affidatario;
- valore dei materiali utili esistenti in magazzino
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 41 – Responsabilità

L'Operatore economico affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'Operatore economico affidatario di mantenere l'Amministrazione appaltante sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 42 - Foro competente

Il Foro di Palermo sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

Ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. È vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 43 – Vigilanza e controllo

L'Amministrazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 1 – LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

Art. 44 - Generalità

Tutti i materiali usati per l'esecuzione dei componenti dell'arredamento dovranno essere conformi alle norme d'impiego e comunque alle normative indicate nel presente elaborato, rispettando le Leggi, Regolamenti e Norme vigenti in materia di sicurezza, costruzione, funzionamento ed installazione.

Pertanto, gli arredi tecnici e la relativa impiantistica dovranno attenersi alla destinazione d'uso e, di conseguenza, all'attività lavorativa svolta con specifico riferimento ai laboratori.

Gli arredi tecnici proposti per i laboratori devono soddisfare il concetto di modularità nel senso più ampio; ogni parte che costituisce l'arredo deve poter essere sostituita od integrata in ogni momento con estrema facilità, in modo da potersi adeguare alle esigenze future dei laboratori stessi.

Gli arredi e/o componenti dovranno essere consegnati nella sede indicata dalla Direzione dei Lavori nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da manipolazione.

I componenti, che risulteranno comunque alterati o danneggiati prima della loro installazione e consegna alla D.L., saranno immediatamente rimossi e sostituiti a spese della ditta fornitrice.

Art. 45 – Normativa di riferimento

Gli arredi forniti dovranno rispondere alle normative vigenti fra cui si elencano le seguenti norme tecniche e di settore e le ulteriori prescrizioni e normative, anche di sicurezza, che dovranno essere rispettate per la fornitura e la posa in opera degli arredi tecnici da laboratorio, delle cappe e dei vari complementi d'arredo oggetto del presente appalto.

- UNI EN 14175-1,2,3,4,6 riguardanti le cappe di aspirazione;
- UNI EN 13150 recante requisiti di sicurezza e metodi di prova per i banchi da lavoro;
- UNI EN 14056:2004 progettazione ed installazione di arredamento di laboratorio;
- UNI EN 14470-1 riguardante gli armadi di sicurezza antincendio – Armadi di stoccaggio di sicurezza per liquidi infiammabili
- UNI 7441 - "Tubi di PVC rigido per condotte di fluidi, in pressione. Tipi dimensioni e caratteristiche.
- UNI 7443 - "Tubi di PVC rigido e raccordi per condotte di scarico e ventilazione all'interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti".
- UNI 7448 - "Tubi di PVC rigido. Metodo di prova".
- UNI CIG 7140/72 e 7141/72 - "Sull'erogazione dei fluidi all'interno dei laboratori e la relativa colorazione dei rubinetti".
- UNI CIG 9860 - Edizione 2000 - Impianti di derivazione d'utenza gas - progettazione, costruzione e collaudo.
- UNI CIG 7140 - Edizione novembre 1993 - Tubi flessibili non metallici per allacciamento.
- UNI CIG 7140/FA.1 - Edizione aprile 1995 Tubi flessibili non metallici per allacciamento - Foglio di aggiornamento n. 1.
- DIN 31000/2002: General Guide for Design of Technical Equipments to satisfy safety;
- UNI-CIG 7140 edizione 1993: Norma che stabilisce i criteri di realizzazione degli impianti di distribuzione del gas;
- UNI-CIG 7140/FA.1 edizione aprile 1995: Norma che stabilisce i criteri di realizzazione degli impianti di distribuzione del gas;
- IEC 529, CEI EN 60529 edizione 2^ CEI EN 60529/A1: norme che stabiliscono gli standard cui i componenti elettrici devono rispondere, nonché il grado di protezione degli stessi;
- CEI EN 60079-14, CEI EN 60079-10: norme degli impianti elettrici a bordo degli arredi;
- CEI 64-8: norme per gli impianti elettrici per utilizzi con tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e 1500V in c.c.;
- CEI 31-30 edizione 2^: costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas;
- CEI EN 60309-1: spine a presa per uso industriale;

- CEI-EN 60309-2: spine a presa per uso industriale;
- CEI 23-50 prese a spina per usi domestici e similari;
- CEI 23-57: prese a spina per usi domestici e similari requisiti particolari per adattatori.
- UNI EN 120/95 per quanto riguarda l'emissione di formaldeide da parte dei pannelli;

Dovrà essere prestata particolare attenzione al rispetto delle seguenti norme di riferimento:

- UNI 8457/87 e 8457/A1/96: reazione al fuoco dei materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia;
- UNI 9174/87 e 9174/41/96: reazione al fuoco dei materiali sottoposti alla azione delle fiamme di innesto in presenza di calore radiante;
- UNI 8456/87: reazione al fuoco dei materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce;
- UNI 9177/87: classificazione di reazione al fuoco dei materiali combustibili;
- la realizzazione degli armadi contenente i prodotti chimici ed infiammabili deve essere conforme alle norme UNI EN 14470-1 e DIN 14470-2,3.

Le cappe chimiche dovranno essere rispondenti alle seguenti normative:

- Suggerimenti del C.N.R.;
- Norme CEI 31/30 CEI 31/35 ex CEI 64/2 appendice f;
- DIN 12924;
- BS 7258;
- XPX 15-203;
- Direttiva Macchine 2006/42/CE;
- EN 61010-1:2001
- Marchiate e certificate "CE"
- marchiatura CESI o IMQ per componentistica elettrica.

In generale dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni indicate dalle norme europee per i singoli componenti costituenti la fornitura, anche ove non espressamente menzionate che regolano la produzione, commercializzazione, allestimento e installazione del manufatto in questione.

Al termine dell'installazione dovranno essere prodotte le **Dichiarazione di Conformità** come previsto dal D.M. 37/2008. Il rispetto delle norme sopra elencate è tassativo. In caso di emanazione di nuove normative, l'Operatore economico affidatario è tenuto a adeguarvisi tempestivamente.

Art. 46 - Modulo tecnico portaservizi

I moduli tecnici da laboratorio avranno la funzione di ospitare la distribuzione di tutte le linee impiantistiche con le relative utenze a servizio dei banconi attrezzati. Ai moduli tecnici verranno agganciate le postazioni di lavoro, di tipo fisso o carrellato, in modo da comporre il banco da laboratorio nella sua complessità. Lo sviluppo verticale delle strutture dovrà consentire il fissaggio ad altezza variabile di eventuali accessori pensili, quali mensole, lampade per illuminazione, armadietti pensili, ecc.

In ragione degli impianti presenti a servizio dei banchi da laboratorio, è richiesto che lo spessore dei moduli sia di almeno mm. 150, per agevolare il passaggio e la distribuzione di tutte le reti impiantistiche e consentire l'applicazione contrapposta dei pannelli porta servizi, evitando ogni sporgenza che possa limitare la larghezza utile dei piani di lavoro. I montanti verticali portanti del modulo tecnico, dovranno essere preferibilmente realizzati in lega leggera di alluminio, per alleggerire il carico statico e per garantire l'omogeneità delle finiture con gli arredi tecnici. I montanti verticali, oltre a garantire la stabilità del modulo tecnico e degli accessori pensili devono avere una sezione utile per l'attraversamento e la distribuzione sia verticale che orizzontale delle differenti linee impiantistiche. I montanti hanno una altezza minima di 210 cm da terra per permettere il fissaggio degli elementi verticali. Dove richiesto i montanti devono raggiungere la quota del controsoffitto al fine di permettere il collegamento verticale delle differenti linee impiantistiche.

La distribuzione dei servizi dovrà pertanto essere effettuata con pannelli modulari, completamente indipendenti, sostituibili, integrabili e facilmente riposizionabili che permettano la distribuzione uniforme dei servizi in orizzontale e l'alloggiamento delle utenze su più livelli in verticale. E' richiesto che i moduli tecnici raggiungano una quota di almeno mm. 1200 da terra. I pannelli porta servizi dovranno essere in materiale dielettrico anti-acido, con possibilità di essere asportati singolarmente per l'eventuale manutenzione. Il fissaggio dei pannelli deve garantire una perfetta continuità di superficie, senza la presenza di viti a vista. Al fine di evitare interferenze i pannelli portaservizi dovranno essere dedicati ad ogni tipo di utenza e disponibili con:

- Prese elettriche di tipo modulare,
- Rubinetti per fluidi,
- Vaschette di carico e scarico acqua con relativi erogatori, incassate nel modulo tecnico indipendenti dal piano di lavoro
- Prese dati e fonia
- Riduttori di pressione

L'aggancio degli elementi pensili (mensole, portareagenti, armadietti) dovrà permettere la distribuzione in verticale di tutti gli accessori ad altezza variabile. I sistemi di fissaggio dovranno avere un passo molto ridotto per garantire una maggiore distribuzione verticale.

Il modulo tecnico unita alla postazione di lavoro, i relativi accessori e pannelli portaservizi dovranno essere autoportanti, completamente indipendenti e svincolati dai locali (muri, pavimenti e controsoffitti) in esso installati.

Art. 47 - Postazioni lavoro per banco attrezzato

Le postazioni di lavoro, a pena esclusione, dovranno possedere certificazione secondo le norme EN 13150 e dovranno garantire una elevata capacità di carico ed una grande stabilità in grado di supportare strumentazione da laboratorio particolarmente pesante. Sarà oggetto di valutazione da parte della commissione eventuali test di prova e certificazioni atte a garantire il carico e la stabilità delle postazioni. Lo stesso requisito dovrà essere soddisfatto per le postazioni carrellate.

Le strutture delle postazioni saranno di tipo modulare (lunghezze di mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro. Le gambe laterali di sostegno dovranno essere realizzate con forma a "C" per consentire la facilità di pulizia sotto i banconi e per garantire il maggior spazio possibile per i mobiletti sottopiano. Le spalle laterali dovranno essere saldate in unico pezzo e verranno collegate tra loro da traversi orizzontali che garantiscano un'ottima stabilità e resistenza alle oscillazioni. Ogni modulo dovrà inoltre essere dotato di piedini regolabili per una perfetta messa a livello. Su esplicita indicazione le strutture potranno essere dotate anche di ruote per la movimentazione, con dispositivo di freno per le ruote anteriori. Tutti gli elementi dovranno essere realizzati con profilati in acciaio con sezione minima di mm 60x20, trattati con apposita verniciatura antiacido, spessore minimo 80 micron.

Il vano inferiore delle postazioni dovrà essere pannellato, indipendentemente dalla presenza di mobiletti contenitori sotto piano, garantendo allo stesso tempo l'accessibilità alla zona impianti (senza rimozione della postazione) mediante l'utilizzo di meccanismi a sgancio rapido.

La conformazione della struttura dovrà garantire la massima ergonomia e comodità per gli operatori in posizione seduta, riservando lo spazio necessario per l'alloggiamento dei piedi.

Le spalle laterali dovranno consentire la perfetta sovrapposizione dei mobiletti contenitori, in modo da non avere spazi vuoti in cui si depositi lo sporco.

La profondità delle postazioni sarà di cm 75 o cm 60 a seconda di quanto indicato nella specifica. Anche per le altezze si dovranno prevedere differenti misure a seconda della destinazione d'uso.

Art. 48 - Piani di lavoro

I piani di lavoro ad uso "laboratorio" avranno una lunghezza modulare pari alla struttura portante e una profondità minima di 75 cm, salvo diversa indicazione.

Polipropilene

I piani in polipropilene dovranno essere di tipo stampato ad iniezione (comprese le eventuali vasche) con spessore di almeno mm 36. Bordatura perimetrale sopraelevata direttamente ricavata dal piano, senza alcuna giunzione o saldatura e formante un'unica superficie perfettamente liscia, per consentire una estrema facilità di pulizia e di decontaminazione. Le vasche dovranno avere dimensioni di 500x400x300 mm. ed essere corredate di troppopieno, tappo e catenella.

Art. 49 - Pensili di vario tipo e illuminazione

Le mensole porta reagenti (con lunghezza uguale ai moduli delle alzate) saranno indipendenti per ogni fronte di lavoro, anche sui banchi centrali. Saranno costituiti da adeguati bordi di contenimento laterali e posteriori e collegati ai sostegni del modulo tecnico, dotati, ove richiesto, di dispositivo anticaduta frontale. Il ripiano sarà in acciaio verniciato epossidico, con portata minima 20Kg.

Le mensole saranno invece realizzate con piano di appoggio in laminato plastico, mentre per il sostegno di eventuali bottiglioni di acqua distillata dovranno essere in laminato stratificato massivo con profondità minima di mm 250.

I mobiletti pensili dovranno essere realizzati con pannelli in fibra di legno, spessore minimo 19 mm e rivestiti in melamina su entrambe le facce; la bordatura del lato frontale ed i binari per il fissaggio e apertura dei vetri in materiale plastico antiurto.

I vetri scorrevoli orizzontalmente dovranno essere del tipo di sicurezza, spessore minimo mm 3+3; rispondenti alle norme EN 12600. Ogni pensile sarà dotato di proprio ripiano interno (regolabile in altezza); la lunghezza dei pensili sarà modulare, come le strutture, con altezza di 44/80 cm; l'applicazione di questi sull'alzata dovrà avvenire mediante speciali barre di supporto, con predisposizione al montaggio sottostante di lampade, porta monitor, ecc.

L'illuminazione del posto di lavoro, quando richiesto, dovrà essere con lampade LED, dotate di proprio interruttore, regolatore dell'intensità luminosa, trasformatore.

I colatoi per le vetrerie dovranno essere in acciaio inox, in misura modulare come i pannelli portaservizi, con raccogli gocce.

Tutti gli accessori sopra elencati dovranno poter essere fissati al modulo tecnico mediante staffe ad aggancio e sgancio rapido.

Art. 50 - Mobili sottobanco

Dovranno essere di tipo estraibile, su ruote con freno; dovranno garantire la massima capienza sfruttando tutto lo spazio disponibile sotto le strutture modulari portanti per il piano di lavoro (con esclusione della zona riservata al passaggio delle reti impiantistiche).

Le strutture dovranno essere realizzate con pannelli in fibra di legno spessore 19 mm e rivestiti in melamina su entrambe le facce; sia i bordi a vista della struttura del mobiletto che le antine a battente ed i frontali dei cassetti, dovranno essere rivestiti in PP spessore 2 mm arrotondato; nel caso di ante a battente si richiede l'apertura a 265° circa; ogni mobiletto sarà dotato di proprio ripiano interno (regolabile in altezza). Le ante a battente dei mobiletti dovranno essere dotate di idoneo ammortizzatore che garantisca la chiusura graduale e silenziosa delle ante. Le guide dei cassetti dovranno avere sponde laterali in acciaio trattato con resine epossidiche, scorrere silenziosamente, disporre di sistema di auto chiusura, avere il fermo ed essere estraibili per più dei 2/3; dovrà essere garantita una portata minima di 30 Kg.; per le cassettiere è espressamente richiesto un sistema di sicurezza anti ribaltamento (estrazione di un solo cassetto per volta e blocco estrazione/fuoriuscita nel momento in cui la cassettera viene mossa), con chiusura centralizzata; le rotelle dovranno garantire una portata minima cad. di 70 Kg., essere gommate (per una movimentazione silenziosa sulle superfici dure), ed almeno 2 essere dotate di blocco.

Al fine di garantire la massima stabilità e portata di carico dei contenitori, tutte le ruote dovranno avere un diametro minimo di mm. 80, ed essere installate su apposito basamento metallico e non direttamente sul corpo del mobiletto.

Le maniglie di ante e cassetti saranno in materiale antiacido, non metallico.

Art. 51 - Pannelli portaservizi

I servizi saranno distribuiti nel vano tecnico dedicato in corrispondenza dei pannelli porta servizi. I pannelli tecnici porta servizi dovranno essere realizzati in materiale plastico, dielettrico, atermico e idrofugo. I pannelli portaservizi devono rispettare la modularità dell'arredo, garantire la perfetta continuità di superficie, essere facilmente riposizionabili e sostituibili con assenza di viti a vista. Al fine di migliorare la sicurezza e interferenze impiantistiche I pannelli devono essere dedicati per ogni singola tipologia di utenza. Le caratteristiche dei servizi sono le seguenti:

Pannello elettrico

Le prese elettriche dovranno essere installate su apposito pannello modulare con grado di protezione minima IP65, provvisto di attestazione IMQ (o similare).

Le prese standard dovranno essere di tipo universale bivalente / schuko con terra laterale e centrale, da 250V/16A/2P+T, incassate in apposite placche stagne con membrana ergonomica e sistema di chiusura a scatto che garantisca un grado di protezione IP65 a sportello chiuso. Gli interruttori magnetotermici a corredo dei quadri dovranno essere da 16A.

Le prese di tipo industriale (es. prese interbloccate) dovranno essere tipo CEE17 con coperchio a vite e grado di protezione IP65. Tutte le prese interbloccate dovranno essere protette singolarmente da interruttore magnetotermico adeguato.

In presenza di più linee di alimentazione (normale, privilegiata UPS, continuità) destinate a servire un unico gruppo prese, sarà necessario prevedere un magnetotermico per ciascuna linea. Le prese destinate a linee di alimentazione speciale dovranno essere opportunamente segnalate mediante l'utilizzo di un frutto di colore diverso (es. linea UPS con frutti di colore rosso). Ad ogni magnetotermico sarà comunque possibile collegare un massimo di 4 prese elettriche da 16A.

Pannello Dati e Fonia

Dovrà inoltre essere prevista la predisposizione (foro per scatola E503) per inserire, sui pannelli modulari, eventuali prese per reti EDP o per fonia (escluse dalla fornitura)

Rubinetterie per fluidi e gas

Le rubinetterie da laboratorio per acqua, gas e fluidi devono essere costruite in ottone stampato con rivestimento in smalto epossidico adatto per uso con destinazione laboratorio; devono rispondere inoltre alle normative DIN 30661 (classe 3), DIN DVGW reg. 8601 e 632, EN 13792 (codice colore), DIN 12898. L'installazione delle rubinetterie dovrà essere effettuata su appositi pannelli modulari porta servizi, intercambiabili tra loro e destinati ad ospitare almeno più rubinetti per ciascun pannello.

Le rubinetterie saranno provviste di manopole di comando con identificazione del fluido, attacco in entrata con filettatura e portagomma rastremato in uscita.

I gruppi miscelatori per acqua calda e fredda dovranno essere realizzati con monocomando a leva

Vaschette di scarico liquidi

Le vaschette per lo scarico dei liquidi dovranno essere svincolate dal piano di lavoro dei banchi e quindi incassate nella parete tecnica, non sporgenti rispetto agli altri pannelli, in modo da lasciare la massima superficie di lavoro disponibile. Dovranno inoltre essere realizzate in materiale antiacido adatto per il laboratorio e avere una dimensione utile del pozzetto di scarico tale da garantire un accesso e utilizzo agevole per gli utenti. Su ogni singola vaschetta dovrà inoltre essere possibile alloggiare più rubinetti per acqua.

Art. 52 - Travi strutturali portaservizi

Le travi pensili portaservizi dovranno avere la struttura portante realizzata con apposita sezione, adatta all'inserimento di pannelli modulari portautenze e alla distribuzione organizzata, suddivisa e di facile accesso delle diverse linee impiantistiche. La sezione sarà tale da permettere l'inserimento al suo interno di almeno otto linee di fluidi, gas e tre diverse linee elettriche.

Le caratteristiche qualitative, estetiche e dimensionali dovranno essere completamente compatibili con le postazioni mobili carrellate. Saranno oggetto di valutazione da parte della commissione materiali con caratteristiche tecniche innovative ed ecologicamente compatibili, le tecnologie di produzione utilizzate al fine di migliorare l'utilizzo, l'ergonomia e le operazioni di manutenzione e aggiunta delle utenze

In base alle specifiche la trave pensile potrà essere direttamente agganciata al solaio mediante supporti regolabili (trave a soffitto), o dotato di supporti a pavimento posti all'estremità (trave a ponte). I profilati di collegamento orizzontali dovranno essere in grado di garantire una ottima rigidità strutturale ed essere assemblati mediante giunti meccanici, evitando lavorazioni in loco che possano deteriorare la vernice di protezione.

La distribuzione dei servizi, come per il modulo tecnico e le postazioni fisse, dovrà essere effettuata con pannelli modulari, completamente indipendenti, sostituibili, integrabili e facilmente riposizionabili che permettano la distribuzione uniforme dei servizi in orizzontale e l'alloggiamento delle utenze su entrambi i fronti di lavoro. I pannelli porta servizi dovranno essere in materiale dielettrico anti-acido, con possibilità di essere asportati singolarmente per l'eventuale manutenzione. Il fissaggio dei pannelli deve garantire una perfetta continuità di superficie, senza la presenza di viti a vista. Al fine di evitare interferenze i pannelli portaservizi dovranno essere dedicati ad ogni tipo di utenza e disponibili con:

- Prese elettriche di tipo modulare,
- Rubinetti per fluidi,
- Prese dati e fonia
- Riduttori di pressione

Dovrà essere prevista la possibilità di aggancio di vari accessori come aspirazioni localizzate e porta monitors. I corpi illuminanti dovranno essere incorporati nei profili longitudinali appositamente sagomati. I sistemi di aggancio dovranno essere spostabili e riposizionabili a piacere per tutta la lunghezza della trave.

Nel caso di travi realizzate con supporti a pavimento, la struttura portante orizzontale dovrà permettere la realizzazione di pensili di varia lunghezza. Dovranno comunque potersi realizzare campate con luce sino a 3,6m, senza alcun supporto intermedio.

Le travi dovranno permettere l'operatività e gli interventi manutentivi della strumentazione a pavimento per un area di 360 gradi, senza alcuna limitazione determinata da strutture fisse.

L'accesso per la manutenzione delle reti impiantistiche, dovrà essere facilitato mediante l'apertura a compasso dei pannelli di mascheramento, e non dovrà richiedere la rimozione delle utenze installate.

Tutte le reti impiantistiche dovranno essere preinstallate all'interno dei vari moduli al fine di agevolare le operazioni di installazione e ridurre i tempi di montaggio.

Art. 53 - Cappe chimiche con servizi a cruscotto

Le cappe chimiche dovranno essere certificate, pena esclusione, secondo la norma EN14175 (parte 3,2,1 e parte 6 VAV). La struttura dovrà essere realizzata con materiale idoneo al fine di garantire un minor carico statico e il massimo in termini di durata, resistenza alla corrosione. Tutta la carpenteria (montanti verticali, profili del saliscendi, ecc.), dovrà essere esente da spigoli vivi, in modo da garantire un corretto flusso d'aria verso l'interno cappa, quindi senza dare alcuna possibilità di creazione di vortici nella parte anteriore che altrimenti creerebbero riflussi verso l'ambiente interno del laboratorio e quindi verso l'operatore. Saranno oggetto di valutazione da parte della commissione materiali con caratteristiche tecniche innovative ed ecologicamente compatibili, le tecnologie di produzione utilizzate al fine di migliorare l'utilizzo, l'ergonomia e le operazioni di manutenzione della cappa.

La cappa dovrà essere provvista di sistema elettronico di comando dell'aspirazione con sistema di allarme (sonoro e visivo) per velocità aria insufficiente. Il quadro dovrà inoltre prevedere la possibilità di impostare la soglia di allarme (velocità frontale dell'aria). L'elettronica della cappa dovrà poter essere interfacciata con sistemi di monitoraggio wireless mediante porta USB o similare, dalla quale potranno essere prelevati direttamente i parametri di funzionamento ed i segnali di allarme.

Il piano di lavoro dovrà essere completamente svincolato dalla struttura e facilmente sostituibile. L'eventuale vaschetta di scarico dovrà essere installata sul piano di lavoro, preferibilmente in posizione rialzata, in modo da evitare lo scarico di liquidi accidentalmente versati. Il piano di lavoro dovrà essere di larghezza equivalente alla dimensione nominale (esterna) della cappa, con tolleranza ± 100 mm. Il piano di lavoro dovrà essere in unico corpo senza giunti e senza elementi aggiuntivi laterali o posteriori di compensazione.

I comandi funzionali e meccanici (pannello di controllo, rubinetterie, prese, ecc.) dovranno essere montati su pannelli tecnici intercambiabili, con separazione tra le piastre elettriche e quelle meccaniche, in zona protetta da urti accidentali e incassati nel profilo della struttura sotto il piano di lavoro. I servizi dovranno essere collocati tutti all'esterno del vano cappa. Per i fluidi sarà necessario prevedere l'erogatore interno al vano cappa con comando remoto all'esterno. Deve essere dotata di vetri laterali in modo di avere una maggiore visuale attraverso i fianchi dx e sx della cabina mediante pannelli in vetro di sicurezza certificato. Le lastre dovranno poter essere sostituite, qualora si rendesse necessario, senza dover smontare alcun componente interno alla camera ma agendo semplicemente su profili esterni alla cappa.

L'apertura frontale dovrà essere realizzata con saliscendi verticale attrezzato con lastre in vetro di sicurezza certificato, con spessore minimo di 6 mm (3+3 stratificato), apribili orizzontalmente (in almeno 2 sezioni), e dotato inferiormente di speciale maniglia conformata in modo tale da ottimizzare l'ingresso del flusso d'aria verso l'interno cappa; il saliscendi in posizione chiusa garantirà l'operatore contro eventuali fuoriuscite di corpi contundenti in caso di incidenti.

L'apertura utile del saliscendi dovrà essere di almeno 750 mm dal piano di lavoro.

Il saliscendi dovrà essere opportunamente guidato per aumentare la scorrevolezza dello stesso.

Le parti meccaniche atte allo scorrimento del saliscendi dovranno essere alloggiare in compartimenti chiusi e protetti, senza avere le cinghie di sostegno del saliscendi all'interno della camera di lavoro al fine di garantire una elevata protezione dai rischi di deterioramento dovuti ai prodotti chimici.

Come richiesto dalla norma EN 14175 parte 2 par. 7.3.2, il saliscendi deve essere dotato di un sistema di sicurezza che provvede ad arrestare il movimento in caso di rottura di una o di entrambe le cinghie dentate che dovranno essere fornite, pena esclusione, al posto delle normali funi.

Il blocco di sicurezza rottura cinghie è costituito da un apposito dente di lupo, normalmente in posizione chiusa. In caso di rottura della cinghia il blocco, non più sottoposto alla tensione, si apre automaticamente e, grazie al profilo dentato, si aggancia all'estruso in alluminio, arrestando la corsa del saliscendi ed evitando la caduta verticale dello schermo.

Per una maggiore sicurezza ed una migliore manutenzione, i contrappesi dovranno essere posizionati in zona facilmente accessibile per la manutenzione e scorrere silenziosamente e senza alcun attrito favorendo una movimentazione dello schermo frontale fluida e priva di qualsiasi possibilità di sbilanciamento.

Il vano cappa deve essere provvisto di doppio schienale di aspirazione, conformato in modo tale da aspirare uniformemente in più punti (dal piano di lavoro, lateralmente, centralmente e superiormente), vapori, gas e fumi, leggeri

e pesanti, senza lasciare punti morti di intercettazione; lo schienale dovrà essere asportabile per garantirne la pulizia del vano posteriore interno.

L'aria in ingresso deve essere guidata da un profilo air-foil in corrispondenza del piano di lavoro e dal profilo intruder presente sul maniglione del saliscendi.

L'illuminazione della camera avverrà mediante lampada stagna IP65, con doppio tubo fluorescente, collocata esternamente.

Art. 54 - Cappe a flusso laminare

Cappa biohazard in Classe II tipo A certificata da ente esterno secondo la norma EN 12469:2000

Struttura portante in lamiera d'acciaio trattata con vernice epossidica resistente ai più comuni disinfettanti industriali.

Filtrazione dell'aria per il 70% e il restante 30% espulso all'esterno previa

Filtrazione.

Dotata di n.2 filtri HEPA, uno principale per il ricircolo dell'aria e uno in espulsione, con un'efficienza di filtrazione pari al 99,999% su particelle aventi diametro di 0,3 µm. La cappa deve essere controllata totalmente da microprocessore.

Dotata di n. 2 motoventilatori DC, con controllo a microprocessore uno dei quali dedicato al flusso d'aria unidirezionale che investe la zona di lavoro, (70% dell'aria) e l'altro dedicato alla quota d'aria espulsa, pari al 30%. I motoventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore a rotore esterno e grado di protezione almeno IP 55.

Sensori di misura della velocità dell'aria, uno per ciascun motoventilatore, con sistema di regolazione digitale indipendente dei due motoventilatori per garantire il flusso d'aria costante. Facile accesso al vano dei filtri per consentire semplici operazioni di manutenzione e sostituzione

Piano di lavoro con larghezza utile non inferiore a 180 cm e profondità non inferiore a 60 cm.

Piano di lavoro realizzato in acciaio inox AISI 316 diviso in parti uguali facilmente rimuovibili dall'operatore e sterilizzabili in autoclave.

Lo schermo frontale con saliscendi motorizzato sarà inclinato non meno di 10°, in vetro stratificato di sicurezza antisfondamento con spessore non inferiore a 6 mm. Finestre laterali in vetro di sicurezza antisfondamento

Pannello di controllo a colori posizionato in modo da facilitare la lettura all'operatore.

Visualizzazione a display in tempo reale dei parametri di funzionamento della cappa (data e ora, flusso dell'aria in espulsione, flusso dell'aria sotto cappa, ore di funzionamento della cappa, percentuale di utilizzo della lampada UV.

Registrazione dei valori di lavoro e possibilità di download (scarico dati) da porta USB

La cappa deve avere almeno una lampada UV germicida interna da 30 W

Programmazione del tempo di accensione e durata di accensione della lampada UV. Lampada led per l'illuminazione del piano di lavoro, interna e posta in zona non contaminata.

Luminosità regolabile fino a non meno di 1000 lux tramite il pannello di controllo touch screen.

Allarmi acustici e visivi tramite grafici e icone a colori per: apertura della finestra frontale in posizione scorretta, velocità dell'aria non corretta nei valori di sicurezza, cadute di pressione sul filtro HEPA principale, esaurimento dei filtri HEPA, allarme che indichi un residuo di funzionamento della lampada UV.

N.2 prese elettriche interne, programmazione dell'orario di attivazione della cappa tramite timer programmabile e memorizzabile da interfaccia.

Alimentazione 230 V/50-60 Hz.

Dimensioni esterne massime circa (LxPxA) in mm: 1300x800x2200.

Marchio CE.

Si richiede che la cappa sia fornita con supporto da pavimento in acciaio stabile ed esente da vibrazioni.

Regolazione dell'altezza del supporto in un range di circa 700 mm - 900 mm. Rumorosità massima circa 56 dBA.

Art. 55 - Armadio da laboratorio per sostanze non pericolose

Gli armadi contenitori da laboratorio, di tipo modulare, dovranno avere dimensioni differenti, anche con sopralzo. Dovranno essere certificati secondo la norma.

La struttura portante poggerà su robusto zoccolo in metallo dotato di regolazioni; ogni armadio dovrà avere una serratura di sicurezza con chiusura a 3 punti del tipo a cilindro.

La tipologia sarà la seguente: ante a battente con inserto vetrato; le ante vetrate dovranno essere in vetro di sicurezza da mm 3+3.

Dovranno essere realizzati con pannelli in fibra di legno tipo E1, ignifugo di classe B-s1, d0 (D.M. 15.03.2005) ex Classe

1 di reazione al fuoco, spessore 19 mm e rivestiti in melamina su entrambe le facce; sia i bordi a vista della struttura che le ante a battente, dovranno essere rivestiti in PP spessore 2 mm arrotondato; per le ante a battente si richiede l'apertura a 265°; ogni armadio sarà attrezzato internamente con almeno 4 piani posizionabili, dotati di sagomatura inferiore per sospendere cartelle.

Le antine saranno dotate di maniglia ergonomica, a facile presa, non metallica.

Art. 56 - Armadio sottocappa per prodotti infiammabili

Armadio sottocappa, per lo stoccaggio di materiali pericolosi ed infiammabili in ambienti di lavoro.

Certificazione secondo le norme europee EN 14470-1, con resistenza effettiva all'incendio di almeno 90 minuti.

Certificazione alle norme EN16121, verifica della resistenza meccanica relativa agli arredi da laboratorio, con cicli di apertura/chiusura fino a 50.000 aperture.

Presenza di due bocchelli per entrata ed uscita dell'aria posizionati sul retro dell'armadio, completi di valvole tagliafuoco con chiusura automatica in caso di superamento della temperatura esterna di 70°C.

Dotato di cassetto/i estraibile/i completo/i di vasca raccolta sul fondo e richiusura automatica in caso di incendio e temperatura esterna superiore a 47°C

Cassetto/i con possibilità di apertura in qualunque posizione

Serratura con indicazione dello stato di blocco tramite segnalazione visiva rossa

Morsetto di terra

Etichette di segnalazione conformi agli standard internazionali

Preferibilmente dotato di base di appoggio h=30mm, dotata di ruote, per facilitare la movimentazione dell'armadio sottocappa.

Art. 57 - Armadio sottocappa per acidi e basi

Struttura con rivestimento in resina melamminica, cerniere esterne appositamente realizzate per una maggiore resistenza alla corrosione.

Guarnizioni in materiale sintetico appositamente studiato, ad alta resistenza, che impediscono la fuoriuscita di vapori dannosi. Corpo esterno e porte in laminato composito, preferibilmente di colore grigio chiaro (RAL 7035).

Due scomparti di stoccaggio separati ermeticamente, ante dotate di serratura a cilindro

Piedini regolabili per compensare i pavimenti non perfettamente livellati.

Condotti d'aerazione integrati, privi di parti metalliche, predisposti al collegamento, sul retro dell'armadio, ad un unico sistema tecnico di ventilazione per entrambi i vani.

Estrazione separata dell'aria negli scomparti di stoccaggio, per una ventilazione eccellente dell'armadio

Dotazione interna standard composta da cassette estraibili, completi di vaschette asportabili di ritenzione in PP (vol.15 litri), portata 25Kg.

Art. 58- Armadio alto/basso per acidi e basi

L'armadio dovrà essere realizzato con struttura rivestita in resina melamminica. Le guarnizioni in materiale sintetico appositamente studiato, ad alta resistenza, che impediscono la fuoriuscita di vapori dannosi.

Corpo esterno e porte in lamiera d'acciaio preferibilmente in colore grigio chiaro (RAL 7035).

Due scomparti di stoccaggio separati ermeticamente da una intercapedine stagna

Ante dotate di serratura a cilindro, piedini regolabili per compensare i pavimenti non perfettamente livellati.

Condotti d'aerazione integrati, privi di parti metalliche, predisposti al collegamento sul tetto dell'armadio, ad un unico sistema tecnico di ventilazione per entrambi i vani.

Estrazione separata dell'aria negli scomparti di stoccaggio, per una ventilazione eccellente dell'armadio

Dotazione interna standard composta da cassette estraibili, completi di vaschette asportabili di ritenzione in PP (vol.15 litri), portata 25Kg.

Art. 59 - Armadio alto per infiammabili

Armadio con ante a battente per il deposito di materiali pericolosi e infiammabili in ambienti di lavoro. Certificazione secondo le norme europee EN 14470-1 ed EN16121, con resistenza effettiva all'incendio di almeno 90 minuti.

Ante a battente con sistema di bloccaggio in qualunque posizione di apertura, per offrire all'operatore la possibilità di rapidi accessi all'interno dell'armadio.

Dotazione con ripiani fissi (carico max. fino a 150kg) o cassetti estraibili (carico max. fino a 100kg), entrambi prodotti in lamiera d'acciaio verniciata e plastificata.

Chiusura automatica della porta in caso di superamento della temperatura esterna di 47°C.

Forature di entrata ed uscita aria (Ø 75mm) nel tetto dell'armadio. Valvola tagliafuoco posta sul condotto di uscita dell'armadio.

Struttura con grande rigidità torsionale e zoccolo dotato di apertura frontale, adatta per il facile inserimento di sistemi di movimentazione (forche carrelli).

Pannelli esterni in colore preferibilmente personalizzabile per una facile individuazione e differenziazione dell'armadio.

Art. 60 - Armadio per infiammabili a cestello estraibile

Armadio con ante a battente con apertura e chiusura automatica per il deposito di materiali pericolosi e infiammabili in ambienti di lavoro. Certificazione secondo le norme europee EN 14470-1 ed EN 16121, con resistenza effettiva all'incendio TYPE 90 per oltre 90 minuti.

Ante scorrevoli tipo "Farmacia" con sistema di apertura e chiusura automatica mediante pulsante elettronico, per offrire all'operatore la possibilità di rapidi accessi all'interno dell'armadio.

Dotazione con ripiani fissi (carico max. fino a 50kg cad) prodotti in lamiera d'acciaio verniciata e plastificata, con spondine di sicurezza opzionali.

Chiusura automatica della porta in caso di superamento della temperatura esterna di 47°C.

Forature di entrata ed uscita aria (Ø 75mm) nel tetto dell'armadio. Valvola tagliafuoco posta sul condotto di uscita dell'armadio.

Pannelli esterni in colore preferibilmente personalizzabile per una facile individuazione e differenziazione dell'armadio.

Verniciatura antigraffio per una particolare resistenza nel tempo ad urti meccanici e corrosione.

Serratura di sicurezza antimanomissione, con indicazione visiva dello stato di chiusura o apertura della stessa.

Presa per la messa a terra di serie.

Art. 61 - Tavolo antivibrante per bilance

I tavoli antivibranti per bilance analitiche dovranno essere provvisti centralmente di piastra antivibrante in marmo. Dovranno essere disposti blocchi antivibranti interposti tra la struttura metallica e la piastra in marmo. Piastra in marmo spessore mm 40, dimensione indicativa cm 35x52

Il corpo esterno dovrà essere realizzato con pannelli di nobilitato decorativo ignifugo, spessore nominale mm 19, bordato su tutti i lati con nastro di PVC / ABS. Vano frontale a giorno per postazione di lavoro seduta.

Il piano di lavoro dovrà essere realizzato in laminato plastico ignifugo spessore mm 30 con bordatura in PVC.

La struttura interna del mobile dovrà essere realizzata in acciaio tubolare, sezione indicativa mm 40x40 con piedini indipendenti e livellabili.